



UFF.: DAR/AB

Roma, 30 marzo 2022

PROT.: 202200004613/AG

Oggetto: Supporto amministrativo Ordini su attuazione nuovo art. 4 D.L. 44/2021 e s.m.i.

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

4.1

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**e, p.c. al Segretario della
Federazione degli Ordini
Dr. Maurizio Pace**

LORO SEDI

Con riferimento agli adempimenti previsti dal novellato art. 4 del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 24/2022 ([cfr. circolare federale 13603 del 25.3.2022](#) e [circolare federale n. 13610 del 30.3.2022](#)), relativo all'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di fornire un supporto pratico agli Ordini coinvolti nell'adozione di numerosi e nuovi adempimenti, ritengo opportuno condividere l'allegata documentazione amministrativa di supporto.

Il decreto, in vigore dal 25 marzo 2022, prevede l'estensione temporale dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, con riguardo alla sospensione del professionista, è stato previsto che: *“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”*

Pertanto, in base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione.

1. Invito ad adempiere ([clicca qui](#))

Trasmetto l'invito ad adempiere aggiornato alla nuova normativa che estende l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari al 31 dicembre 2022.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

2. Atti di accertamento ([clicca qui](#))

Trasmetto, l'atto di accertamento aggiornato alla nuova normativa che estende l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari al 31 dicembre 2022.

3. Atto di cessazione temporanea della sospensione ([clicca qui](#))

Al fine di rendere più agevole l'attività dell'Ordine, ho ritenuto utile trasmettere l'atto con cui l'Ordine dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

Rammento nuovamente che la sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Guido Carpani)